

**Circolare n. 9 del 6 marzo 2025**

## **TRASFERTE DEI DIPENDENTI - SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO**

Riferimenti:

- **Artt. 51, c. 5 e 95, c. 3 e 3-bis, Tuir;**
- **Art. 1, c. 81, lett. a), L. 207/2024;**
- **Art. 3, c. 1, lett. b), Dlgs. 192/2024**

*Dal 2025 sono intervenute delle novità per le spese di vitto/alloggio e viaggio/trasporto in relazione:*

- *all'imponibilità in capo ai lavoratori dipendenti/co.co.co*
- *alla deducibilità in capo al datore di lavoro*

*per i quali è richiesto l'obbligo di pagamento tramite strumenti tracciabili*

*Per quanto attiene le trasferte infracomunali, l'esenzione per il dipendente è stata estesa ai rimborsi chilometrici ed alle spese di trasporto purché "comprovate e documentate".*

*Si propone un'analisi aggiornata del trattamento fiscale di tali trasferte.*



**consulenza tributaria  
e aziendale**

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova      Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
T +39 0376 323177   F +39 0376 323179   [info@saconsultingsrl.it](mailto:info@saconsultingsrl.it)   [www.saconsultingsrl.it](http://www.saconsultingsrl.it)

Tra le tipologie di spesa in cui, nella prassi professionale, ci si trova più frequentemente ad imbattersi vi sono le **spese sostenute “in trasferta”** in relazione:

- sia ai lavoratori **dipendenti e collaboratori** (di imprese e/o professionisti)
- che da parte dell'**imprenditore individuale/soci di società di persone** che dei **professionisti**. In generale, il **concepto di trasferta** fa riferimento all'attività svolta da uno dei soggetti di cui sopra, per finalità aziendali/professionali, al di fuori della “sede di lavoro” (concepto che può essere declinato in modo diverso per le imprese/professionisti che abbiano più sedi di lavoro).

Si fa il punto della situazione riferita al trattamento fiscale delle spese per la somministrazione di alimenti e bevande, per le prestazioni alberghiere e per le spese di viaggio o di trasporto in occasione di tali trasferte, alla luce delle recenti novità intervenute.

## SPESE DEI DIPENDENTI E DI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALE

### CONCETTO DI TRASFERTA (o di “missione” per i dipendenti pubblici)

**Dipendenti**: il dipendente si reca in trasferta quando viene comandato **temporaneamente** a prestare l'opera in un luogo diverso da quello in cui la deve eseguire in via abituale.

E', dunque, indispensabile, per i datori di lavoro con più sedi, che il contratto di lavoro preveda il luogo dove il dipendente risulta assegnato in via abituale.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio/trasporto, la trasferta:

- parte dalla sede di lavoro assegnata
- non potendosi mai considerare l'abitazione del dipendente (RM 92/2015); non è considerata trasferta lo spostamento dell'abitazione alla sede di lavoro.

Il trattamento fiscale distingue tra le trasferte all'interno del medesimo comune dove vi è la sede a cui il dipendente risulta assegnato (“extra comunali”) quelle effettuate all'interno del medesimo comune.

**Co.co.co.**: in generale operano i concetti visti per i dipendenti. Tuttavia, per gli **amministratori di società di capitale** (l'individuazione del luogo di lavoro può risultare più difficile. La CM 7/2001 ha ritenuto doversi fare riferimento al “domicilio fiscale” dell'amministratore (in generale coincidente con la residenza) ove sia possibile assegnare una sede di lavoro *“in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta”* (da valutare di volta in volta); ciò è stato, sostanzialmente, interpretato come segue:

Atto di nomina dell'amministratore	Caratteristiche		Frequenza delle trasferte	Luogo di partenza della trasferta
individua la sede di lavoro	-			come per i dipendenti
non individua la sede di lavoro	sede di lavoro della società	1 sola	Non elevata	dal domicilio fiscale dell'amministratore
			Elevata	
		Più sedi		



**N.B.:** se l'attività svolta è “attratta” a quella di lavoro autonomo svolta, il trattamento fiscale applicabile è quello del lavoro autonomo (si pensi al commercialista che è amministratore di una Srl di elaborazione dati).

### MODALITÀ DEL RIMBORSO

Il datore di lavoro può accordarsi col lavoratore per concedere:

- il rimborso analitico delle spese (che vanno debitamente documentate)
- il rimborso forfettario



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova      Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
T +39 0375 323177   F +39 0376 323179   info@saconsultingsrl.it   www.saconsultingsrl.it

o il rimborso “misto” tra i criteri precedenti.

**Nota:** la scelta del criterio è rimessa alle parti e può essere modificata nel corso del tempo (ma non nel corso dello stesso evento), non essendo vincolante il criterio utilizzato in precedenza per le successive missioni.

## **NEW – TRACCIABILITÀ DELLA SPESA**

Con riferimento a qualsiasi rimborso spesa per trasferta (intracomunale o extracomunale, non rilevando



la modalità di rimborso) la **Legge di Bilancio 2025** (art. 1, co. 81, lett. a), L. 207/2024):

✓ nel modificare l'art. 51, co. 5, Tuir: in relazione all'imponibilità in capo al dipendente  
✓ nell'inserire il nuovo co. 3-bis all'art. 95, Tuir: per la deducibilità in capo al datore di lavoro  
ha disposto che, dal 1/01/2025, le spese sostenute dai dipendenti/co.co.co.:

- per **vitto e/o alloggio**
- per **viaggio** (rimborsi chilometrici)
- e per **trasporto** effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, L. 21/1992  
**(taxi o noleggio con conducente)**

non concorrono a formare reddito per i dipendenti e sono deducibili per il datore se sono pagate tramite **strumenti tracciati** (bancomat o carte di credito/prepagate; assegni e bonifici; pagamento tramite “app” o istituti di moneta elettronica).



**Nota:** rimangono **esclusi da obbligo di tracciabilità** le sole spese diverse, tra cui:

- trasporto non effettuato dagli autoservizi pubblici non di linea (ferrovia; autobus, tram, metropolitana, ecc.)
- rimborsi chilometrici per quanto attiene il dipendente (che deve solo documentare l'utilizzo dell'auto e a distanza percorsa, non anche pagare con strumenti tracciabili il carburante, le manutenzioni, ecc.)
- spese non per vitto/alloggio/viaggio/trasporto: colazione al bar, servizio di lavanderia, mance, ecc.

Ciò potrà creare problemi per le trasferte all'estero in località prive di strumenti per i pagamenti tramite POS.



**N.B.:** la norma non richiede lo strumento di pagamento sia del datore di lavoro; pertanto si ritenere che:

→ la **carta di credito/debito** possa essere **intestata al dipendente/co.co.co.**

→ il quale è opportuno indichi, nel “pie di lista”, anche il riferimento al pagamento effettuato.

**Base imponibile INPS ed Irpef:** si ricorda che dal 1998 il calcolo dei contributi previdenziali è individuata nella medesima base imponibile ai fini Irpef (ciò che è esente ai fini dell'Irpef non è imponibile anche ai fini contributivi).

## **RIMBORSO ANALITICO**

Si analizza la disciplina dei rimborsi analitici dal punto di vista sia della imponibilità per il lavoratore dipendente/co.co.co. che per la deducibilità del datore di lavoro (imprenditore o professionista).

### **IMPONIBILITÀ PER IL DIPENDENTE/COLLABORATORE**

In caso di adozione del rimborso analitico, il dipendente/co.co.co.:

- **non subisce** alcuna **tassazione** (anche per il rimborso delle spese di viaggio intracomunali – v. oltre)
- deve produrre una “**nota spese**” **debitamente sottoscritta** nella quale riepiloga le spese sostenute, da **documentare in modo analitico** (cd. “a pie di lista”).



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova

T +39 0375 323177

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)

F +39 0376 323179 info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

## Funzione della nota spese

La nota spese ha la funzione, dal punto di vista:

1) **fiscale**: di attribuire **inerenza alle spese** sostenute per la deducibilità del datore di lavoro



**N.B.:** il dipendente può richiedere l'intestazione della fattura:

- **al datore di lavoro**: l'intestazione è di per sé sufficiente a far presumere l'inerenza; tale scelta:
  - ✓ è conveniente in quanto permette la detrazione dell'Iva per il datore di lavoro
  - ✓ ma richiede l'indicazione del dipendente nel corpo della fattura o in apposita nota ad essa allegata (in tal senso la CM 6/2009, mentre contrarie la CM 98/1997 e le RM n. 1108/1979, n. 1100/1980, n. 9-2796/1981 per le quali è sufficiente un "collegamento diretto" con l'incarico: stessa data/luogo della trasferta)
  - ✓ è possibile procedere alla cointestazione (l'Iva è detraibile e non occorre integrare il documento, se non in presenza di ulteriori dipendenti)
- **a sé stesso**: in tal caso la nota spese ha la funzione di attribuire inerenza al costo; tale opzione
  - ✓ non è conveniente in quanto fa perdere la detrazione dell'Iva al datore di lavoro
  - ✓ non richiede l'indicazione dei commensali del corpo della fattura (se non sono presenti altri dipendenti).

Concetti analoghi operano nel caso di documento non intestato (spese per il taxi, spese del bar, ecc.), ivi inclusi i documenti commerciali rilasciati da alberghi e ristoranti (questi possono essere integrati con la P.Iva del datore di lavoro e con i dati dei dipendenti; tuttavia anche in assenza di ciò si deve ritenere sia sufficiente la nota spese ed il "collegamento diretto" con l'incarico).

2) **civistico**: di richiedere il rimborso delle spese eventualmente anticipate.

Alla luce di quanto sopra chiarito, la nota spese del dipendente potrebbe essere opportuna anche nel caso in cui questi abbia pagato le spese con carta di credito intestata al datore di lavoro:

- in quanto permette di ricondurre l'inerenza dei documenti non intestati (tram, colazione al bar, ecc.)
- pur non trattandosi di un documento nel quale non è richiesto alcun rimborso dal dipendente.



**Estratti conto aziendali:** si ricorda che l'Agenzia (Interpello n. 142/2022) non ha ritenuto "documentata" la nota spese solo a fronte degli estratti conto delle carte di credito/di debito aziendali (è necessario allegare i documenti emessi dal prestatore).

## **DEDUCIBILITÀ PER IL DATORE DI LAVORO**

In caso di rimborso analitico delle spese (art. 95, co. 3, Tuir):

- per le trasferte **fuori del territorio comunale** (non è previsto un limite per quelle intercomunali):
- la deducibilità dei costi per **vitto e alloggio** (alle quali non opera il limite di deducibilità del 75%) è limitata:
  - ✓ ad **€. 180,76 giornaliere** se la trasferta avviene **in Italia**
  - ✓ ad **€. 258,23 giornaliere** se la trasferta avviene **all'estero**.



**Nota:** detti limiti non operano in caso di rimborso forfetario/misto, che sono interamente deducibili dal reddito d'impresa/lavoro autonomo.

Da tale limite sono **escluse** le spese di **viaggio/trasporto**, nonché le altre eventuali spese, per le quali non opera alcun limite.



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova  
T +39 0375 323177

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
F +39 0376 323179 info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

**Spese di viaggio:** in caso di utilizzo di veicoli di proprietà del dipendente/co.co.co. o di veicoli noleggiati, utilizzati nell'ambito della trasferta, la deducibilità è calcolata assumendo i costi chilometrici delle tabelle ACI o tariffe di noleggio previsti per le autovetture con potenza non superiore

- ✓ a 20 cavalli fiscali: se con motore diesel
- ✓ a 17 cavalli fiscali: in caso contrario (motori a benzina o a metano/gpl).

Per le auto elettriche (prive di cavalli fiscali) si ritiene doversi limitare ad assumere le tabelle ACI, che riportano i costi chilometrici specifici per i veicoli elettrici (non vi è limite di potenza, dunque).

**Tariffe ACI:** sono comprensive dei "costi proporzionali" al chilometraggio e dei costi "fissi" (Interpello Agenzia delle Entrate 954-59477/2011)

### **Vitto/alloggio nelle trasferte**

Le spese per ristoranti e alberghi sostenute in occasione:

- **di trasferte extracomunali:** sono deducibili per il **100% del costo**
- **di trasferte intracomunali:** sono deducibili **per il 75% del costo** (ex art. 109, co. 5, Tuir, per le imprese, o ex art. 54-septies, co. 1, Tuir, per i professionisti) – CM 6/2009.



**N.B.:** in quest'ultimo caso, è più corretto (Assonime, circ. 55/2008)

- ✓ tassare il **fringe benefit** in busta paga al dipendente al 100%
- ✓ **deducendo** il benefit (come costo del personale B.9), Irap indeducibile) **senza limiti** di spesa.

**Iva non detratta:** l'assenza di una fattura intestata all'azienda non permette la detrazione dell'Iva; il suo importo costituisce costo deducibile qualora sia dimostrabile che la richiesta di fattura intestata all'azienda comporta costi amministrativi superiori alla detrazione (CM 25/2010); il CNDCEC ha stimato che il limite di spesa al di sotto del quale non conviene chiedere la fattura è di circa €. 33.

### **Dematerializzazione delle note spese**

Le note spese dei dipendenti possono essere dematerializzate secondo le procedure della "conservazione elettronica" (RM 96/2017 e Interpello 403/2019), fermi restando:

- i requisiti per la deducibilità dei costi per il datore di lavoro (inerenza, competenza e congruità)
- l'imputabilità dei redditi in capo ai dipendenti rimborsati.

I giustificativi di spesa sono, infatti, "indispensabili non solo al controllo della certezza della spesa, ma anche dei requisiti di inerenza, competenza e congruità". A tal fine si ritiene che, con l'introduzione della fattura elettronica, la nota spese si consideri "documentata" anche tramite riferimento univoco alla fattura transitata dallo SDI (senza obbligo di produrre in copia il documento).

### **RIMBORSO FORFETTARIO O MISTO**

Nel caso di pattuizione del rimborso in modo forfettario (cd. "diaria"):

- non è prevista alcuna documentazione obbligatoria per la trasferta del lavoratore
- tuttavia è **consigliabile conservare qualsiasi documento utile a provarla**, al fine di evitare la presunzione di fittizietà della trasferta (tale documentazione può non essere riferita alle spese sostenute: si pensi ad un contratto sottoscritto o al tentativo di addivenirvi documentato dalle relative e-mail aziendali, a bolle di carico/scarico di beni, ecc.)



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova      Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
T +39 0375 323177   F +39 0376 323179   info@saconsultingsrl.it   www.saconsultingsrl.it



**Fittizieta delle trasferte:** nel caso in cui, in sede di verifica, venga contestata l'insufficiente documentazione della reale effettuazione di una trasferta:

- per il dipendente: interverrà la tassazione delle indennità percepite (con applicazione delle sanzioni sul datore di lavoro per la mancata effettuazione delle ritenute Irpef/previdenziali)
- per il datore di lavoro: tali indennità rimangono deducibili quale costo del lavoro.

Il caso risulta piuttosto frequente nelle ipotesi delle trasferte dell'amministratore di società di capitali che si rechi frequentemente in trasferta (se spesso è possibile documentare lo spostamento fisico, ad esempio tramite il pedaggio autostradale, occorre dimostrare anche l'inerenza all'attività d'impresa, per evitare sia contestato un viaggio "privato").

### IMPONIBILITÀ PER IL DIPENDENTE/COLLABORATORE

Come anticipato, l'art. 51, co. 5, Tuir distingue a seconda che la trasferta avvenga o meno all'interno del territorio del comune della sede di lavoro.

#### A) TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

Per le **trasferte fuori dal territorio del Comunale** della sede di lavoro, le indennità percepite dai dipendenti **concorrono a formare il reddito per la parte eccedente**:

- **€ 46,48 al giorno**, in caso di trasferte **in Italia**;
- **€ 77,47 al giorno**, in caso di trasferte **all'estero**.

senza considerare le spese di viaggio/trasporto.

**Rimborso misto:** detti limiti sono **ridotti nella misura di:**

- ✓ **1/3** (€ 30,99 al giorno per trasferte in Italia ed € 51,65 se all'estero) in caso di **rimborso analitico** delle spese di **vitto o alloggio**, o di **fornitura gratuita** dell'alloggio o del vitto
- ✓ **2/3** (€ 15,49 al giorno per trasferte in Italia ed € 25,82 se all'estero) in caso di rimborso analitico (o fornitura gratuita) delle **spese sia di vitto che di alloggio** (l'indennità è idealmente riferita al rimborso di spese non documentabili: mance, spese di telefonia, ecc.)

**Riduzione delle indennità:** si verifica nel caso in cui la spesa per vitto/alloggio:

- sia pagata direttamente dal datore di lavoro o questi la rimborsi al dipendente "a piè di lista"
- o la fornisca gratuitamente, come avviene nel caso in cui il datore di lavoro (o un'impresa "collegata") disponga, nel comune della trasferta, di un appartamento "ad uso foresteria" o di un "servizio mensa".

**Mancata fruizione del vitto/pernotto:** la quota di indennità non imponibile non va ridotta:

- nelle ipotesi di trasferta che, per la sua durata, **non comporti alcun pernottamento** fuori sede (CM 326/97)
- nel caso in cui il dipendente/co.co.co. non usufruisca della somministrazione di alimenti e bevande (es: si reca a mangiare da un familiare/conoscente).

Esempio: l'indennità di €. 46,48 rimane interamente esente anche nel caso di trasferta extra comunale che si esaurisce nel solo pomeriggio.



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova      Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
T +39 0375 323177   F +39 0376 323179   info@saconsultingsrl.it   www.saconsultingsrl.it

**SPESE DI TRASPORTO/VIAGGIO:** se, per tali spese, è pattuito:

a) **il rimborso analitico:** il rimborso:

- delle spese di trasporto: non è mai imponibile
  - delle spese di viaggio: per l'utilizzo di veicoli di proprietà del dipendente/co.co.co. la non imponibilità è limitata ai costi chilometrici delle **tabelle ACI** (**senza alcun limite riferito ai cavalli fiscali o alla potenza**)
- b) in caso contrario: l'importo non tassato rimane nei limiti di cui sopra (€. 46,48 se non è previsto il rimborso analitico di vitto e alloggio; €. 30,99 se una di tali spese è rimborsata analiticamente; €. 15,49 se entrambe le spese sono rimborsate analiticamente)

## B) TRASFERTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

Per le trasferite nell'ambito del **territorio del Comune** dove è fissata la sede di lavoro:

a) **in generale**: concorrono a formare il reddito del lavoratore:

- sia le indennità forfettarie
- che i rimborsi analitici di spesa


b) **in deroga**: non sono imponibili le spese di **viaggio/trasporto** alle seguenti condizioni:

- fino al 31/12/2024: la non imponibilità è limitata alle **spese di trasporto** comprovate da **"documenti provenienti dal vettore"** (biglietto dell'autobus/metropolitana, ricevuta del taxi, ecc.)
- dal 1/01/2025: la non imponibilità opera sia per le **spese di trasporto** che per **quelle di viaggio** a condizione che risultino **"comprovate e documentate"** (art. 3, co. 1, lett. b), n. 3), Dlgs. 192/2024).

NEW

**N.B.:** in sostanza, **dal 2025**, per le trasferite intracomunali l'esenzione opera anche per le spese:

- ✓ di viaggio riferite al **rimborso chilometrico** (a tariffe ACI) per l'utilizzo del mezzo privato, se opportunamente "comprovato e documentato" (potrebbe non essere agevole trovare l'utilizzo del mezzo privato in assenza di un pedaggio autostradale)
- ✓ di trasporto **comprovate e documentate** da documentazione anche diversa da quella provenire dal vettore (es: ricevuta online del pagamento dell'acquisto del biglietto di trasporto, anche in assenza del biglietto stesso).



**Documentazione delle trasferite - Cass. sent. n. 2419/2012:** l'onere probatorio in capo al datore di lavoro che intende escludere dall'imponibile Irpef/Inps i rimborsi chilometrici ai dipendenti/co.co.co., è assolto:

- documentando tali somme **con l'indicazione del mese di riferimento, dei Km percorsi nel mese, del tipo di automezzo** usato dal lavoratore e **dell'importo** corrisposto a titolo di rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI
- **non essendo, pertanto, indispensabile** (anche se opportuna) una specifica scheda per ciascun dipendente, contenente **l'analitica indicazione dei viaggi compiuti su base giornaliera**, la località di partenza e di destinazione, con la specifica elencazione dei clienti visitati e il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi; tale indicazione potrà dunque essere **fornita ex post, in sede di eventuale verifica**.

Di tenore parzialmente diverso la Cass. Sent. n. 6650 del 24/3/2006.



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova  
T +39 0375 323177 F +39 0376 323179 info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

## IMPONIBILITÀ DELLE INDENNITÀ FORFETTARIE E DEI RIMBORSI ANALITICI - SINTESI

Luogo della trasferta	Tipologia di rimborso	VITTO e ALLOGGIO	Importi giornalieri esenti
Extracomunale o all'estero	Analitico		Totalmente esenti
Extracomunale o all'estero	Forfettario	In generale	€. 46,48
	Misto	Rimborso a piè di lista/fornitura gratuita di vitto o alloggio	€. 30,99
All'estero	Forfettario	Rimborso a piè di lista/fornitura gratuita di vitto e alloggio	€. 15,49
	Misto	In generale	€. 77,47
		Rimborso a piè di lista/fornitura gratuita di vitto o alloggio	€. 51,65
		Rimborso a piè di lista/fornitura gratuita di vitto e alloggio	€. 25,82

Luogo della trasferta	Tipologia di rimborso	TRASPORTO	Importi giornalieri esenti
Extracomunale o all'estero	Analitico	Ovunque	Totalmente esenti
	Forfettario	Trasferte extracomunali	€. 15,49
		Trasferte all'estero	€. 25,82

Luogo della trasferta	Tipologia di rimborso	QUALSIASI SPESA	Importi giornalieri esenti
Intracomunale	Qualsiasi	Qualsiasi spesa diversa da quelle successive	Totalmente imp.
	Analitico/misto	Spese di viaggio/trasporto "comprovate e documentate"	Esente

### **DEDUCIBILITÀ PER IL DATORE DI LAVORO**

#### **A) TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE**

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia pattuito la corresponsione delle indennità forfettarie

- l'impresa non deduce il costo in modo analitico (quale spesa per servizi, Irap deducibile)
- ma deduce le indennità corrisposte (quale spesa di lavoro dipendente, Irap indeducibile)

Il dipendente/co.co.co. non intesta la fattura al datore di lavoro ed addebita il forfait.

Come anticipato, in tal caso:

- ✓ non opera alcun limite di deducibilità (previsto nel solo caso di rimborso analitico)
- ✓ deducendo il 100% (ai fini dei redditi) delle indennità forfettarie.

#### **B) TRASFERTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE**

Come anticipato, per le trasferte intracomunali:

- **quanto è imponibile in capo al dipendente** (qualsiasi rimborso non riferito alle spese di viaggio/trasporto che risultino comprovate e documentate, analitico o forfettario)
- **risulta deducibile come costo del lavoro** in capo al datore di lavoro:
  - ✓ deducibile senza limiti ai fini dei redditi
  - ✓ indeducibile ai fini Irap.



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova      Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
T +39 0375 323177   F +39 0376 323179   info@saconsultingsrl.it   www.saconsultingsrl.it

## Esempio1

### **Trasferta extracomunale – Rimborso analitico**

I dipendenti di un'impresa idraulica di Venezia si recano a lavorare in un cantiere a Padova.

Le spese per il ristorante sono deducibili per intero indipendentemente che il conto sia pagato:

- direttamente dalla ditta (con la carta di credito aziendale o altro)
- dai dipendenti che anticipano la spesa che si fanno rimborsare con la Nota spese.

Se viene emessa:

- fattura intestata all'impresa: l'importo deducibile è limitato all'imponibile (l'Iva viene detratta); in tal caso, non è necessaria la nota spese (è sufficiente la fattura elettronica) se il conto è pagato direttamente dal datore di lavoro (con carta di credito aziendale in detrazione ai dipendenti o con bonifico); in caso contrario sarà prodotta la nota spese per ottenere il rimborso dal datore di lavoro delle spese anticipate
- in caso contrario (fattura intestata al dipendente o emissione del documento commerciale): l'Iva non detratta non è deducibile (la spesa complessiva di tutti i dipendenti eccede la convenienza a "risparmiare" sugli adempimenti contabili richiesti); in tal caso è necessaria la nota spese con allegata la documentazione rilasciata dal ristoratore.
- in ogni caso, effettua la verifica che la spesa complessiva per ciascun giorno di lavoro per ciascun dipendente non superi l'importo di €. 180,76.

L'importo del servizio non è mai imponibile in busta paga per i dipendenti.

## Esempio2

### **Trasferta extracomunale – Rimborso forfettario**

Nell'Esempio1 si ponga, ora, che l'impresa corrisponda il rimborso forfettario.

In tal caso, ai fini dei lavoratori:

- l'importo non imponibile in busta paga è limitato a €. 46,48 per ciascun giorno di trasferta se il rimborso è esclusivamente forfettario (a nulla rileva il fatto che dipendenti rientrano la sera a Venezia o si fermino a pernottare a Padova) e copre anche l'importo di eventuali spese non documentabili
- nel caso in cui l'impresa provveda a pagare l'albergo a Padova (fornitura gratuita dell'alloggio) o rimborsi analiticamente la spesa ai dipendenti (che in tal caso sono tenuti alla nota spesa documentata), l'importo non imponibile si riduce a €. 30,99 per ciascun giorno di trasferta (che copre sia le spese di vitto che eventuali spese non documentabili)

Per quanto attiene l'impresa, questa:

- deduce senza limiti ai fini dei redditi l'importo delle indennità indicate in busta paga
- contabilizza la spesa tra quelle di lavoro dipendente (B.9) del Bil. UE e rende indeducibili le indennità ai fini dell'Irap.



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova

T +39 0375 323177

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)

F +39 0376 323179

info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

### Esempio3

#### **Trasferta intracomunale**

Amministratore della Alfa Srl, con sede a Milano, si reca spesso in trasferta nell'ambito del territorio del comune di Milano.

La società, all'atto dell'incarico, ha previsto la corresponsione, per tali trasferte dell'indennità km per l'utilizzo del proprio mezzo, mentre per le spese pasto ha previsto erogazione del servizio di "mensa esterna", con convenzione stipulata con un ristorante nei pressi della sede.

Per l'indennità km, l'amministratore:

- produce mensilmente una nota spese con indicazione della causale della trasferta, corredata della documentazione prodotta in tale sede (da parte dei clienti/fornitori, degli uffici pubblici a cui ha fatto accesso, ecc.)
- applica la tariffa ACI in base alla fascia di km "aziendali" percorsi; per quanto attiene i costi non proporzionali, procede al conguaglio a fine anno, ragguagliandoli ai soli "km aziendali" effettivamente percorsi

In conclusione, la società non tassa in capo all'amministratore:

- ✓ il rimborso km, in quanto "documentato e comprovato"
- ✓ il "servizio mensa" esternalizzato

essendo entrambi i costi totalmente deducibili ai fini dei redditi per l'impresa (si ritiene che il rimborso km permanga indeducibile ai fini Irap).

*Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.*

*Distinti saluti.*

*Mantova, lì 6 marzo 2025*

Studio di Consulenza Tributaria e Aziendale  
Cressoni - Ghizzi - Zeni  
(dott. Massimiliano Ghizzi)



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova      Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
T +39 0375 323177   F +39 0376 323179   [info@saconsultingsrl.it](mailto:info@saconsultingsrl.it)   [www.saconsultingsrl.it](http://www.saconsultingsrl.it)